



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **undici** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **quindici** in modalità telematica , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	CALDARELLI GIOVANNI - Presidente (in modalità telematica)	Sì
2.	MOLINARI DAVIDE - Assessore (in modalità telematica)	Sì
Totale Presenti:		2
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza in modalità telematica la Dr. ssa Giuliana Balbo, Segretario dell'Ente, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CALDARELLI GIOVANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA UNIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta Unionale n. 34 del 25.07.2023, con la quale è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni:

- art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di legge e mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento ai compiti e ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequio ai criteri di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- art. 5, comma 1, del citato D. Lgs. n. 165/2001 "le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa";
- art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., a norma del quale gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione dei Comuni Terre d'Aque, approvato con deliberazione della Giunta Unionale n.41 del 19/07/2023 *"Unione dei Comuni Terre d'Acque è dotata di un proprio organigramma, approvato dalla Giunta dell'Unione, nel quale sono rappresentati i Settori e i Servizi. L'organigramma funzionale identifica le funzioni e le materie attribuite alla competenza di ciascuna unità organizzativa. La definizione e gli aggiornamenti dell'organigramma funzionale, intendendo per questi l'attribuzione di nuove competenze o il trasferimento e la modificazione di quelle esistenti, vengono effettuati in coerenza con gli atti di programmazione dall'Amministrazione. In base all'attribuzione di nuove competenze ed al trasferimento o modificazione di quelle esistenti, il Responsabile della Struttura organizzativa con competenze in materia di organizzazione, formula le proposte di adozione degli atti di adeguamento della struttura organizzativa. 2. Sono fatte salve le norme previste dalla legge statale e regolamentare per il funzionamento della Polizia Locale. In ogni caso il Comandante di Polizia Locale opera alle dirette dipendenze funzionali del Presidente e dei Sindaci degli enti associati, in relazione alle funzioni tipiche della Polizia Locale, indipendentemente dalla sua collocazione all'interno dell'organigramma dell'Unione. 3. La dotazione organica generale dell'Unione consiste nell'elenco dei posti a tempo indeterminato, previsti e classificati secondo l'ordinamento del personale vigente, nonché del sistema dei profili professionali necessario ad ottemperare ai compiti previsti dalla gestione associata. La dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta dell'Unione";*

CONSIDERATO CHE:

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai

fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- nel Piano del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs.165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano triennale dei fabbisogni del personale è assorbito dal generale strumento di programmazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO);

VISTO il D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (eventuale) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014 e da ultimo dal D.L. n. 113/2016, convertito in legge n.160/2016, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azione da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a – *(lettera abrogata dall'art. 16, c. 1, del D.L. n.113/2016)*;
- b - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- 557-bis. ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- 557-ter. in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- 557-quater. ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 ter del D.Lgs.vo 165/2001 che dispone: "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

DATO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020, recante «*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*», pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, individuando i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;

RILEVATO CHE la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO inoltre che, in applicazione delle regole introdotte dall'art. 1 c. 562 quater della L. 296/2006, così come integrato dall'art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014, le Unioni di Comuni sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del 2008, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica, con la gradualità di cui alla tabella 2;

DATO ATTO che con VISTI: l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VERIFICATO che l'Ente rispetta i parametri indicati nel D.M. 17 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: "Rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000";

DATO ATTO che l'Ente con la presente deliberazione dà atto di aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art.1, comma 723, lett.E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art.1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n.232);
- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche art.9 comma 1 quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VERIFICATO, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

RITENUTO necessario:

- Modificare a decorrere dall'1 gennaio 2024 la macrostruttura dell'Ente, in concomitanza con la scadenza degli incarichi di Elevata Qualificazione, ripartendo l'articolazione della struttura in 4 (quattro) Settori, secondo l'organigramma indicato nell'allegato PIAO;

- Al fine di attribuire un assetto completo alla nuova macrostruttura, prevedere la ripartizione del personale tra i settori secondo lo schema indicato nell'allegato PIAO e di seguito riportato:

SETTORE	PERSONALE ASSEGNATO (a tempo indeterminato, compreso il Responsabile)
Settore S1 - ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	n. 2 Funzionari Amministrativo Contabili (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 1 Collaboratore Servizi Amministrativi (Area Operatori Esperti) al 50%
Settore S2 SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA – SEGRETERIA GENERALE	n. 1 Funzionario Amministrativo (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 2 Istruttori amministrativi (Area Istruttori) n. 1 Collaboratore Servizi Amministrativi (Area Operatori Esperti) al 50%
Settore S3 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI E ICT	n. 1 Funzionario Tecnico (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 1 Istruttore tecnico (Area Istruttori) n. 1 Collaboratore Professionale (Area Operatori Esperti) n.1 Operatore Servizi Ausiliari (Area Operatori)
Settore S4 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - COMMERCIO	n. 1 Funzionario di Polizia Locale (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 1 Agente di polizia locale (Area Istruttori)

- Sostituire nell'anno 2024 i dipendenti che cesseranno in corso d'anno con le seguenti modalità:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2024	Sostituzione della mobilità in uscita con mobilità in entrata nell'Area Funzionari e E.Q. con profilo di Funzionario Amministrativo.	Mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 d-lgs 165/2001, in subordine mediante procedura concorsuale	Sostenuto con il risparmio della mobilità in uscita

DATO ATTO che eventuali modifiche nella ripartizione del personale tra i Settori e i Servizi verranno inserite nel PIAO 2024/2026;

VISTO lo schema di PIAO 2023/2025 nella versione modificata, allegato al presente atto;

VISTA la modulistica allegata in tema di lavoro agile;

VISTO il parere del Revisore;

RITENUTO di fornire la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1, e dell'art 147-bis, c 1, d.lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il PIAO 2023/2025 con le modifiche apportate alle Sezione Capitale Umano e Organizzazione come specificate in premessa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

DI DARE ATTO CHE, a seguito della variazione apportata, si prevede di:

- Modificare a decorrere dall'1 gennaio 2024 la macrostruttura dell'Ente, in concomitanza con la scadenza degli incarichi di Elevata Qualificazione, ripartendo l'articolazione della struttura in 4 (quattro) Settori, secondo l'organigramma indicato nell'allegato PIAO;
- Al fine di attribuire un assetto completo alla nuova macrostruttura, di ripartire il personale tra i settori secondo lo schema indicato nell'allegato PIAO e di seguito riportato:

SETTORE	PERSONALE ASSEGNATO
---------	---------------------

	(a tempo indeterminato, compreso il Responsabile)
Settore S1 - ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	n. 2 Funzionari Amministrativo Contabili (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 1 Collaboratore Servizi Amministrativi (Area Operatori Esperti) al 50%
Settore S2 SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA – SEGRETERIA GENERALE	n. 1 Funzionario Amministrativo (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 2 Istruttori amministrativi (Area Istruttori) n. 1 Collaboratore Servizi Amministrativi (Area Operatori Esperti) al 50%
Settore S3 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI E ICT	n. 1 Funzionario Tecnico (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 1 Istruttore tecnico (Area Istruttori) n. 1 Collaboratore Professionale (Area Operatori Esperti) n.1 Operatore Servizi Ausiliari (Area Operatori)
Settore S4 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE - COMMERCIO	n. 1 Funzionario di Polizia Locale (Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni) n. 1 Agente di polizia locale (Area Istruttori)

- Sostituire nell'anno 2024 i dipendenti che cesseranno in corso d'anno con le seguenti modalità:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2024	Sostituzione della mobilità in uscita con mobilità in entrata nell'Area Funzionari e E.Q. con profilo di Funzionario Amministrativo.	Mobilità volontaria tra Enti di cui all'art. 30 d-lgs 165/2001, in subordine mediante procedura concorsuale	Sostenuto con il risparmio della mobilità in uscita

DI DATO ATTO che eventuali modifiche nella ripartizione del personale tra i Settori e i Servizi verranno inserite nel PIAO 2024/2026;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;

DI COMUNICARE in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Successivamente con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CALDARELLI GIOVANNI
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO UNIONALE
Dr. ssa Giuliana Balbo
Firmato digitalmente